



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MATTEI – DI VITTORIO"**

Via Bizet 1 - 20096 PIOLTELLO (MI) - Segreteria Tel. n° 02/92103740 - 02/92103833
e-mail: miic8fd00a@istruzione.it - indirizzo web: www.icmatteidivittorio.edu.it
Codice Fiscale 91582810155 - Codice Meccanografico MIIC8FD00A



Prot. n. 4743/A26C

Pioltello, 12/05/2021

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO - A.S. 2020/21
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE**

Il giorno **12 del mese di maggio 2021** alle ore **10.00** nell'Ufficio di Presidenza dell'Istituto Comprensivo "Mattei - Di Vittorio" di Pioltello (MI).

VISTA l'ipotesi di accordo sottoscritta in data 28 Aprile 2021;
ACQUISITO il parere positivo dei Revisori dei Conti;

VIENE STIPULATO

Il Presente Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Comprensivo "Mattei - Di Vittorio" di Pioltello (MI)

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore Prof.ssa Lucia Antonia Pacini.....

PARTE SINDACALE

RSU:

Sig.ra Cosimo Bonito.....

Sig.ra Maria Angela Francesca Calella.....

Sig. Alessandra Fulco.....

Sig.ra Eleonora Evelin Gagliani.....

I Rappresentanti dei Sindacati Scuola Territoriali:

FLC/CGIL SCUOLA.....

CISL/SCUOLA.....

UIL/SCUOLA..... *Fabrizio Selmi*

GILDA/UNAMS.....

SNALS.....

ANIEF..... *Anna P. (TAS)*

Benfante

LE PARTI CONVENUTE

VISTA la Legge n. 300/1970 e ss.m.ii. sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori e della attività sindacale;

VISTA la Legge n. 146/1990;

VISTO l'art. 45, comma 4, del D.Lgs. n. 29/1993 che consente l'attivazione di autonomi livelli di contrattazione in seno alle Pubbliche Amministrazioni nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione;

VISTO l'art. 25-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 29/1993 che attribuisce la Dirigenza Scolastica ai Capi d'Istituto e la titolarità delle relazioni sindacali in seno all'Istituzione scolastica;

VISTO l'accordo Collettivo Quadro del 07/08/1998 sulla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.);

VISTO in particolare l'art. 6 del C.C.N.L. - Comparto Scuola - del 26/05/1999 per gli anni 1998/2001, confluito nel C.C.N.L. - Comparto Scuola - del 24/07/2003;

VISTO il C.C.N.L. del 31/08/1999 per gli anni 1998/2001, confluito nel C.C.N.L. - Comparto Scuola - del 24/07/2003;

VISTO in particolare l'art. 3 del C.C.N.L. - Comparto Scuola - del 15/03/2001, relativo al biennio economico 2000/2001, confluito nel C.C.N.L. - Comparto Scuola - del 24/07/2003;

VISTO il C.C.N.L. - Comparto Scuola - del 24/07/2003, relativo al quadriennio 2002/2005 e al biennio economico 2002/2003;

VISTO il Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche approvato con D.I. n. 44/2001;

VISTO il C.C.N.L. - Comparto Scuola - 2006-2009 sottoscritto il 29/11/2007;

VISTA la C.M. n. 107 - prot. n. 245 del 07/06/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 150/2009;

VISTA la Circolare n. 7 del 13/05/2010, avente ad oggetto "Contrattazione Integrativa - Indirizzi applicativi del Decreto Legislativo n. 150/2009";

VISTA la C.M. del M.I.U.R. - prot. n. 8578 del 23/09/2010;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 1322 e 1323 del Codice Civile in materia di tutela di autonomia contrattuale sotto l'aspetto giuridico e di norme regolatrici dei contratti;

VISTA la sequenza contrattuale per il Personale A.T.A. - Comparto Scuola del 25/06/2008;

Benfante (TAS)

Benfante

Benfante

Benfante



VISTA l'approvazione del Piano delle attività del Personale A.T.A. da parte del Dirigente Scolastico;

VISTO l'art. 1321 del Codice Civile "Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale";

VISTO l'art. 1325 del Codice Civile: "I requisiti del contratto sono: 1. L'accordo delle parti; 2. La causa; 3. L'oggetto; 4. La forma.";

VISTO l'art. 22, comma 8 - lett. "b" - del C.C.N.L. del 19/04/2018;

VISTA l'intesa firmata tra l'Aran ed le OO.SS.;

A SEGUITO delle discussioni e dei confronti sulle materie oggetto di contrattazione;

PREMESSO che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività e che le parti contraenti s'impegnano reciprocamente al rispetto della correttezza e della trasparenza nei comportamenti;

RITENUTO che nell'Istituto possano e debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi in coerenza con quanto stabilito nel piano dell'offerta formativa.

STIPULANO

PARTE PRIMA - NORME COMUNI

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza, validità e durata

1. Il presente contratto è sottoscritto sulla base di quanto previsto dall'art. 7 del C.C.N.L. del 19/04/2018.
2. Il presente contratto integrativo di Istituto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dalle amministrazioni del comparto indicate all'art. 5 del C.C.N.Q. sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 Luglio 2016.
3. Il contratto collettivo integrativo si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse economiche sono negoziati con cadenza annuale.
4. Il presente contratto integrativo di Istituto si articola in: a) parte comune: contenente disposizioni applicabili a tutti i dipendenti del comparto; b) specifiche sezioni: contenenti le disposizioni applicabili esclusivamente al personale in servizio presso le amministrazioni destinatarie della sezione stessa.
5. Il riferimento al D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs. n. 165/2001.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei C.C.N.L. e/o parti di contrattazione specifiche precedenti, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative.

Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

C. Caporaso

Chen (FAS)

Bonobonno

Roliva

Stimendea Atulco

H. Ortolano

1. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione e conservano, comunque, validità fino alla sottoscrizione di un successivo contratto, fermo restando che quanto nel seguito stabilito s'intenderà di fatto abrogato da eventuali successivi atti normativi o contratti nazionali. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o su richiesta delle parti.

Art. 3 - Interpretazione autentica

1. Il presente contratto integrativo di Istituto il cui valore legale è in riferimento specifico al C.C.N.L. - Comparto Scuola - ed essendo una fonte gerarchicamente inferiore rispetto al C.C.N.L. può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione.
2. L'eventuale accordo, stipulato entro trenta giorni con le procedure di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 165/2001, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
3. L'interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo Decreto Legislativo.

TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI GENERALI

Art. 4 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'amministrazione scolastica e i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si persegue l'obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa.
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle amministrazioni e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione, da svolgere al livello istituzionale competente per materia; b) contrattazione integrativa, secondo le discipline di sezione, ove prevista anche di livello nazionale e regionale, ivi compresa l'interpretazione autentica dei contratti integrativi, di cui all'art. 7.
4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: a) informazione; b) confronto; c) organismi paritetici di partecipazione.

Art. 5 - Informazione

1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 6 e 7.
3. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.

4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
5. I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.
6. Nelle Istituzioni Scolastiche ed educative l'informazione, di cui al comma 4, è data dal Dirigente Scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico.

Sono materia di Informazione:

- la proposta di formazione delle classi e degli organici;
- i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.

Art. 6 - Confronto

1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare. Il confronto è disciplinato dal C.C.N.L. del 19/04/2018 e a questo si rimanda per costituire parte integrante del presente contratto. Nel presente contratto sono concordate alcune materie oggetto di confronto, che le parti ritengono utile anticipare già in questa fase delle relazioni sindacali ciò al fine di dare efficacia ed efficienza all'organizzazione scolastica sulla base della correttezza delle relazioni sindacali. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione.
2. A seguito della trasmissione delle informazioni, Amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro può anche essere proposto dall'Amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni.
3. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. Sono materia di confronto:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed A.T.A., nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto;
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed A.T.A.;
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out.

Art. 7 - Contrattazione

1. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti.
2. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 8, qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni.
3. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di

Gasparini

(TAS)

Eno

Bando Concorso

Domande Studio P.S.



comportamento di cui all'art. 8, la parte interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.

4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi.
5. Le materie di contrattazione integrativa, i livelli e i soggetti sono definiti nelle specifiche sezioni. In ossequio all'art. 22 del C.C.N.L. del 19/04/2018 sono materia di contrattazione integrativa.

Sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 7, del C.C.N.L. in vigore:

- c1) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto;
- c3) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
- c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della Legge n. 107/2015;
- c5) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge n. 146/1990;
- c6) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
- c8) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
- c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.

Art. 8 - Procedura di raffreddamento ed interpretazione autentica

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti. In caso di controversie sull'interpretazione e/o applicazione del presente contratto le parti firmatarie, si incontrano entro 7 giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall'inizio delle trattative. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.
2. Allo scopo di cui al precedente comma, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali se non sono trascorsi 30 giorni dalla trasmissione formale della richiesta scritta di cui al precedente comma 2. Ogni richiesta di interpretazione autentica, di verifica, di integrazione e modifica del presente contratto, su richiesta delle parti, sarà effettuata secondo quanto pattuito nell'art. 3 del C.C.N.L. del 19/04/2018.

Art. 9 - Norma di salvaguardia

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001. A tal uopo le parti si impegnano a riaprire la contrattazione qualora le risorse di cui sopra dovessero modificarsi in aumento o in diminuzione nel corso dell'anno, ciò al fine di adeguare la seguente piattaforma economica alla nuova situazione riproporzionando la stessa alla variazione realizzata o subita.

PARTE SECONDA - MATERIE DI CONTRATTAZIONE

TITOLO III - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (art. 22, comma 4 - lettera "C1" - C.C.N.L. del 19/04/2018)

Art. 10 - Soggetti tutelati

1. Soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato con o senza retribuzione; ad essi sono equiparati gli studenti che frequentano i laboratori e che utilizzano macchine e strumenti di lavoro ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curriculare e extracurriculare per iniziative complementari previste nel P.T.O.F.. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo sono presenti nei locali dell'istituzione scolastica.

Art. 11 - Obblighi del Dirigente Scolastico

1. Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, in materia di sicurezza ha gli obblighi previsti dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 12 - Ruolo, compiti e diritti del R.L.S.

1. Le modalità di esercizio del ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono demandate al C.C.N.L. (Capo VII - artt. 72-76 del C.C.N.L. - Comparto Scuola del 29/11/2007).
2. Nell'unità scolastica il R.L.S. viene prioritariamente designato nell'ambito della R.S.U.; nel caso in cui non vi sia disponibilità tra le R.S.U., viene eletto dall'assemblea dei lavoratori all'interno dei lavoratori stessi.
3. Il Dirigente Scolastico fornisce al R.L.S. le informazioni e la documentazione inerenti la valutazione dei rischi, le relative misure di prevenzione, gli infortuni e tutte quelle provenienti dai servizi di vigilanza.
4. Il R.L.S. è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevute un uso strettamente connesso alla sua funzione.
5. Il R.L.S. ha diritto a n. 40 (quaranta) ore di permesso retribuito per svolgere la sua attività.
6. La comunicazione dell'utilizzo delle ore di permesso va fatta per iscritto al Dirigente Scolastico almeno n. 2 (due) giorni prima della data prescelta.
7. Il R.L.S., in particolare:
 - promuove l'individuazione e l'attuazione delle misure di sicurezza a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
 - avverte il Dirigente Scolastico di eventuali rischi individuati;

- formula osservazioni in occasione delle visite degli organi di vigilanza e della proprietà;
 - ricorre alle autorità competenti (ASL, VV.FF., ecc...) nel caso di gravi violazioni del "Testo Unico" sulla sicurezza;
 - partecipa a pieno titolo, senza però diritto di voto, alla contrattazione quando all'O.d.G. vi sono argomenti di sua competenza.
8. Il R.L.S. gode delle medesime tutele assicurate alla R.S.U.; pertanto, non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della sua attività.

TITOLO IV - CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI

(art. 22, comma 4 - lettera "C5" - C.C.N.L. del 19/04/2018)

Art. 13 - Assemblee Sindacali

1. Per le assemblee si conferma il rispetto di quanto previsto dall'art. 23 del C.C.N.L. - Comparto Scuola - del 19/04/2018. In particolare, a livello di Istituzione Scolastica, il Dirigente Scolastico procederà con:
 - a. la diramazione di una circolare interna e chiederà l'adesione individuale scritta al fine del computo del monte ore pro-capite;
 - b. la comunicazione dovrà essere affissa all'Albo delle sedi centrali nello stesso giorno di presentazione della richiesta, nelle sedi dei plessi il giorno successivo. La circolare sarà diramata entro il giorno lavorativo successivo.
2. I partecipanti non saranno tenuti ad apporre firme di presenza nel corso dell'assemblea, né altri dipendenti dell'Istituto saranno addetti a raccolte di firme di adesione o verifiche di presenza.
3. In caso di assenza per malattia, o per altro motivo sopraggiunto e autorizzato dopo la dichiarazione di partecipazione, le ore non devono essere conteggiate. Nel caso di adesione totale del Personale A.T.A., per assicurare i servizi essenziali, sarà seguita la procedura di cui all'art. 8, comma 9 - punto "b" - del C.C.N.L. - Comparto Scuola - del 29/11/2007. Sarà, comunque, garantita a mezzo di opportuna turnazione fra i dipendenti con lo stesso profilo di appartenenza, la presenza di almeno un collaboratore scolastico per plesso e di almeno un impiegato nella Segreteria.
4. Qualora l'orario di convocazione dell'assemblea non coincida con l'inizio delle lezioni per uno dei tre ordini di scuola funzionanti, il Dirigente Scolastico concorda, nei limiti del possibile, con i responsabili dell'Organizzazione Sindacale interessata l'orario di svolgimento e la durata dell'assemblea per i diversi ordini e ne informa conseguentemente gli interessati, ivi compreso l'Ufficio di Segreteria, ai fini del computo annuale delle ore di partecipazione individuale. Vista la dimensione dell'Istituto e la dislocazione dei plessi si concorda, in deroga all'art. 8 - comma 6 - del C.C.N.L. - Comparto Scuola - del 29/11/2007, che le assemblee possono avere la durata di n. 3 (tre) ore.
5. Qualora l'orario di convocazione dell'assemblea non coincida con l'inizio delle lezioni per uno dei tre ordini di scuola funzionanti, il Dirigente Scolastico concorda, nei limiti del possibile, con i responsabili delle OO.SS. interessate l'orario di svolgimento e la durata dell'assemblea per i diversi ordini e ne informa conseguentemente gli interessati, ivi compreso l'Ufficio di Segreteria, ai fini del computo annuale delle ore di partecipazione individuale. Vista la dimensione dell'Istituto e la dislocazione dei plessi si concorda, in deroga all'art. 8 - comma 6 - del C.C.N.L. - Comparto Scuola - del 29/11/2007, che le assemblee può avere la durata di n. 3 (tre) ore.

Art. 14 - Scioperi

1. In caso di proclamazione di azioni di sciopero, le parti s'impegnano al rispetto delle norme prescritte dagli artt. 2,3 e 4 dell'Allegato al C.C.N.L. - Comparto Scuola - 1998/2001, in applicazione della Legge n. 146/1990 e dell'Accordo dell'08/10/1999, inerente i criteri generali per la determinazione dei contingenti minimi per le prestazioni indispensabili in caso di sciopero. Dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero del Comparto Scuola, il Dirigente Scolastico emana una circolare, entro n. 5 (cinque) giorni, con la quale invita il Personale Scolastico a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero. Il dipendente può scegliere di comunicare o meno

Alessandra Stules Gagnoni
 Simon (745)
 Bando Comune



la propria volontà, compilando l'apposito modello di dichiarazione individuale, ma deve, comunque, firmare per presa visione.

2. Il Personale Docente non scioperante, nell'arco dell'orario di servizio, potrà essere utilizzato per la vigilanza degli alunni.
3. Il Dirigente Scolastico, ove non abbia scelto la sospensione del servizio, si impegna ad adeguare le attività durante lo sciopero, organizzando la presenza degli alunni entro i limiti di orario del Personale Docente non scioperante.

Art. 15 - Contingenti per servizi minimi essenziali da assicurare in caso di sciopero visto l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021 ("Accordo") e visto il protocollo di intesa tra il Dirigente Scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative siglato in data 12 febbraio 2021 ("Protocollo")

1. Le prestazioni indispensabili in caso di sciopero totale del Personale sono le seguenti:
 - a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità (punto a1 dell'Accordo);
 - b) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (punto d1 dell'Accordo)
2. Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 1 è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
 - a) tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, lettere d) ed e): tutti i docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità;
 - b) assistenti amministrativi n. 1;
 - c) collaboratore scolastico n. 1 per ciascun plesso dove si svolgono gli scrutini o gli esami finali o gli esami di idoneità.
3. Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto II, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
 - a) Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
 - b) Assistente amministrativo n. 1.
4. Per l'individuazione del Personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sopraindicate si stabiliscono i seguenti criteri:
 - a. disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero;
 - b. rotazione in ordine alfabetico

Art. 16 - Contingenti da assicurare in caso di assemblee

1. Per le assemblee a cui partecipa tutto il Personale A.T.A., per garantire i servizi essenziali si individuano i seguenti contingenti:
 - a. un assistente per le attività di natura amministrativa;
 - b. un collaboratore scolastico per la vigilanza degli alunni di ciascun plesso funzionante.
2. Per l'individuazione del Personale, di cui sopra, si seguono gli stessi criteri adottati in caso di sciopero.

Art. 17 - bacheca sindacale e documentazione

1. Una bacheca sindacale delle OO. SS. firmatarie del C.C.N.L. è collocata in ciascuno dei plessi dell'Istituto ed è presente nel sito web in apposita sezione. I componenti la R.S.U. e qualsiasi rappresentante delle OO.SS. hanno diritto di "affiggere" nella bacheca, sotto la propria responsabilità, materiale sindacale e di interesse politico/sindacale. Stampati e documenti possono essere inviati alla scuola per la pubblicazione.

Stromento - Stella Rayfini
Al. Bando Comune
H. Pella

Art. 18 - Agibilità sindacale

1. Ai membri della R.S.U. e delle OO.SS. è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività lavorativa. La comunicazione interna può avvenire brevemente per via orale o mediante scritti e stampati. Per le comunicazioni esterne, per l'informazione e per l'attività sindacale in generale è consentito l'uso gratuito degli audiovisivi nonché della rete informatica, telematica e della posta elettronica. Ai membri della R.S.U. firmatarie del contratto è consentito l'uso di un locale per lo svolgimento di piccole riunioni con i lavoratori nell'ambito dell'attività sindacale. La rete informatica, il telefono, la fotocopiatrice e le altre attrezzature dell'Istituto vengono utilizzate dalla R.S.U. senza arrecare danno alla normale attività amministrativa e preferibilmente da postazioni temporaneamente non utilizzate.
2. Il lavoratore può richiedere una copia cartacea del Contratto di Istituto alla R.S.U..

Art. 19 - Patrocinio e diritto di accesso agli atti

1. La R.S.U. ed i sindacati territoriali, fatte salve le norme vigenti in materia di riservatezza, su delega degli interessati da acquisire agli atti della scuola, hanno diritto di accesso agli atti in ogni fase dei procedimenti che riguardano il personale coinvolto. Gli istituti di patronato hanno il diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro su tutte le materie previste dalla vigente normativa.

TITOLO V - RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE NEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITÀ DEFINITI A LIVELLO NAZIONALE CON IL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DEI DOCENTI

(art. 22, comma 4 - lettera "C7" - C.C.N.L. del 19/04/2018)

Art. 20 - La pianificazione della formazione di Istituto

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 124, della Legge n. 107/2015 la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, è coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con i risultati emersi dal piano di miglioramento della scuola ed è fondata sulle priorità indicate nel Piano nazionale di formazione. Il Collegio dei Docenti definisce annualmente il piano di formazione dei docenti, che è inserito nel P.T.O.F..
2. Il D.S.G.A. definisce il piano di formazione del personale A.T.A..

Art. 21 - Criteri generali per la ripartizione per la formazione del personale

1. Nei limiti delle disponibilità di bilancio si individuano tre macro settori, fatti salvi i corsi per la sicurezza dei lavoratori:
 - Amministrazione e contabilità: 10%
 - Supporto alla didattica, pulizia e igiene: 10%
 - Didattica: 80%

TITOLO VI - CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE DI LAVORO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO DI SERVIZIO, AL FINE DI UNA MAGGIORE CONCILIAZIONE TRA VITA

LAVORATIVA E VITA FAMILIARE (DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE)
(art. 22, comma 4 - lettera "C8" - C.C.N.L. del 19/04/2018)

Art. 22 - Modalità e tempi di convocazione e delle comunicazioni ufficiali

1. Le convocazioni ufficiali degli organi collegiali, degli incontri scuola famiglia, degli organi tecnici avvengono con comunicazione scritta e pubblicazione nel sito web della scuola, con i cinque giorni di preavviso previsti.

TITOLO VII - RIFLESSI SULLA QUALITÀ DEL LAVORO E SULLA PROFESSIONALITÀ DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E DEI PROCESSI DI INFORMATIZZAZIONE INERENTI I SERVIZI AMMINISTRATIVI E A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA
(art. 22, comma 4 - lettera "C9" - C.C.N.L. del 19/04/2018)

Art. 23 - Tecnologie nelle attività d'insegnamento

1. Gli strumenti elettronici sono finalizzati a migliorare la prestazione lavorative diminuendo lo stress da lavoro e rendere più efficace il servizio scolastico. I docenti utilizzano gli strumenti tecnologici durante l'orario scolastico per attività didattiche, di ricerca e studio individuale e/o collettivo. Con queste finalità i docenti possono creare gruppi di lavoro, quali ad esempio gruppi sociali di informazioni o piattaforme *e-learning*, finalizzate esclusivamente alle attività didattiche, nessuna comunicazione diversa potrà veicolare tramite gli stessi, non può essere fatto uso diverso da quello indicato nelle finalità.

Art. 24 - Tecnologie nelle attività funzionali all'insegnamento

1. I docenti possono compilare il registro elettronico personale durante le attività didattiche sempre che tale occupazione durante l'ora di lezione non superi un tempo massimo di 10 (dieci) minuti. Se durante l'orario di servizio in classe si dovessero verificare cali di connessione tali da non consentire la compilazione del registro elettronico personale, lo stesso sarà compilato in un altro momento e comunque nei tempi che il docente, in piena autonomia, deciderà di dedicare alle attività funzionali all'insegnamento. Tanto alla luce della consolidata esperienza che la compilazione del registro elettronico ottimizza la prestazione lavorativa dei singoli docenti, riducendo i tempi delle attività funzionali all'insegnamento e globalmente migliorando il servizio scolastico.

Art. 25 - Tecnologie nelle attività amministrative


1. Tutto il personale e in particolare gli operatori di segreteria sono tenuti all'utilizzo degli strumenti informatici e telematici rispettando le norme del codice digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.).
2. Parimenti gli operatori videoterminalisti hanno diritto ai turni di riposo, alle pause e a tutte le protezioni previste dalle norme in materia (D.Lgs. n. 81/2008) è da sottolineare che la formazione del personale ATA è da ritenersi una risorsa fondamentale per una piena attuazione dell'autonomia scolastica, per il miglioramento dei processi organizzativi e didattici, nonché per l'effettiva innovazione dell'intero Sistema Istruzione.

TITOLO VIII - CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DI ISTITUTO
(art. 22, comma 4 - lettera "C2" - C.C.N.L. del 19/04/2018)

Art. 26 - Risorse

U. Pizzani

St. P.



1. Le risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'Istituzione Scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal P.T.O.F., nonché dal Piano annuale delle attività del Personale Docente ed A.T.A.. A tal fine, sono assegnati per le attività del Personale Docente € 41.615,42 e per le attività del Personale A.T.A. € 17.835,15 rispettivamente nella misura del 70% e 30% Lordo Dipendente.

Considerando le economie dell'anno precedente:

Disponibilità Personale Docente: € 41.615,42 + 6736,70 = € 48.352,12

Disponibilità personale A.T.A.: 17.835,15 + 6.301,88 = € 24.137,03

2. Si precisa che la valorizzazione del merito del personale, art. 1 comma 249, L. 27/12/2019 n. 260 pari a € 29.313,36 sarà assegnata nella misura del 70% al personale Docente (€ 20.519,35) e nella misura del 30% al personale ATA pari a € 8.794,00 così suddiviso:

- 1) Collaboratori Scolastici nella misura del 70% pari a € 6.155,80
- 2) Assistenti Amministrativi nella misura del 30% pari a € 2.638,20

I suddetti importi saranno impegnati a retribuire:

- l'aggravio di lavoro di pulizia e sorveglianza determinato dalla crisi epidemiologica in atto per il personale Collaboratore scolastico;
- l'aggravio di attività amministrativa determinato dalla crisi epidemiologica in atto per il personale Amministrativo.

Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.

3. Si aggiungono 1.400,00 Lordo Dipendente (€ 1.857,80 Lordo Stato) individuati dal Programma Annuale - E.F. 2021 - e finalizzati alla retribuzione delle Attività di supporto inerenti il Personale Docente coinvolto nelle "Nuove Tecnologie".

Art. 27 - Stanziamenti

1. Gli stanziamenti, ai sensi dell'art. 7 - comma 2 - del C.C.N.L. - Comparto Scuola - del 19/04/2018 saranno così ripartiti:
 - 70% Personale Docente;
 - 30% Personale A.T.A..
2. Ai sensi dell'art. 7 - comma 3 - del C.C.N.L. - Comparto Scuola - del 19/04/2018 i criteri per l'attribuzione dei compensi accessori per i docenti sono i seguenti:
 - continuità;
 - disponibilità individuale;
 - competenze acquisite e documentate attraverso corsi e/o esperienza di servizio.
3. Sulla base del P.T.O.F., il F.I.S. destinato al Personale Docente è ripartito tra le aree di attività di seguito specificate:

F.I.S. - PERSONALE DOCENTE *

COMMISSIONI	N. Ore	Importo L.D.
Collaboratori del Dirigente Scolastico	480	8.400,00
Referenti di Plesso	400	7.000,00

Plesso
Bando Comune San' (TAS) Stemma Atileo Gampaxi:

ff. Estelle

P.T.O.F.	40	700,00
Fotoincisore	9	157,50
Coordinatori di Classe	390	6.825,00
Coordinatori di interclasse/intersezione	85	1.487,50
Salute	24	420,00
Continuità	55	962,50
Formazione Classi Prime (Doc. Infanzia)	32	560
Formazione Classi Prime (Doc. Primaria)	125	2.187,50
Mensa	15	262,50
Progetti	65	1.137,50
G.L.I. e Inclusione	100	1.750,00
Azioni Propedeutiche all'Avvio dell'Anno Scolastico	150	2.625,00
Gruppo Nuove tecnologie	140	2.450,00
Valutazione, Invalsi e P.D.M.	60	1.050,00
Invalsi Primaria (Tabulazione ed Etichettatura Classi, II e V)	160	2.800,00
Referenti Invalsi Primaria	40	700,00
Intercultura	54	945,00
Diario Scolastico	16	280,00
Tutor Neo immessi	120	2.100,00
Progettazione DDI	55	962,50
Bullismo e Cyberbullismo	103	1.802,50
Orientamento	24	420,00
Scuola in Ospedale	20	350,00
TOTALE		48.335,00

* In seguito al monitoraggio finale, si valuterà con le R.S.U. una nuova distribuzione delle risorse.

FUNZIONI STRUMENTALI

COMMISSIONI	N. Persone	Importo L.D.
INCLUSIONE	2	1.630,27
NUOVE TECNOLOGIE e SITO SCOLASTICO	1	815,13
P.T.O.F.	2	1.630,27
INTERCULTURA	2	1.630,27
VALUTAZIONE INTERNA ed ESTERNA	2	1.630,27
TOTALE		7.336,21

AREE A RISCHIO e A.F.P.I. (€ 27.013,85)

ORDINI DI SCUOLA	N. Ore	Importo L.D.
PRIMARIA BIZET	190	6.650,00
PRIMARIA MILANO	24	840
PRIMARIA TOGLIATTI	50	1750
TOTALE		9.240,00

Alw Boudo Comune (TAS) Scuola di Attulon Gorbucchi
 # Cadella

TITOLO IX - CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI COMPENSI ACCESSORI, AI SENSI DELL'ART. 45, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 165/2001 AL PERSONALE DOCENTE ED ATA, INCLUSA LA QUOTA DELLE RISORSE RELATIVE ALL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E DELLE RISORSE RELATIVE AI PROGETTI NAZIONALI E COMUNITARI, EVENTUALMENTE DESTINATE ALLA REMUNERAZIONE DEL PERSONALE
(art. 22, comma 4 - lettera "C3" - C.C.N.L. del 19/04/2018)

Art. 28 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente Scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio, sulla base dei curricula presentati e dell'esperienza pregressa, con particolare riferimento a quella svolta in questo Istituto.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 29 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il Personale A.T.A.

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del Personale A.T.A., rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al F.I.S., possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 20, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 30 - Incarichi Specifici

1. Su proposta del D.S.G.A., il Dirigente Scolastico stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1 - lettera "b" - del C.C.N.L. del 29/11/2007 da attivare nella Istituzione Scolastica.
2. Il Dirigente Scolastico conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - comprovata professionalità specifica;
 - disponibilità degli interessati;
 - continuità di servizio.

TITOLO X - CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE, IVI COMPRESI QUELLI RICONOSCIUTI AL PERSONALE DOCENTE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 127, DELLA LEGGE N. 107/2015
(art. 22, comma 4 - lettera "C4" - C.C.N.L. del 19/04/2018)

Art. 31 - Criteri

1. I criteri per determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente, sono i seguenti:
 - Cifra forfetaria uguale per tutto il personale coinvolto nella valorizzazione;
 - Il 30% di questo personale, particolarmente meritevole, avrà un ulteriore incremento del 50%.

Handwritten notes and signatures on the right margin:
000000
G. Gagnoni
Bando Comune (745)
000000

Art. 32 – Flessibilità Oraria

1. In applicazione del disposto dell'art. 22, comma 4 - lettera "c6" - del C.C.N.L. del 19/04/2018, e tenuto conto della dotazione organica del personale scolastico, si concorda di consentire la fruizione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata ed in uscita per motivi gravi e documentati, così da permettere una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare. La personalizzazione sarà organizzata secondo modalità concordate e compatibili con le esigenze di servizio.

Art. 33 - Trasparenza

1. Le parti si impegnano, in un rapporto reciproco di correttezza e trasparenza, ad un uso esclusivo ed attento dei dati. L'informazione degli esiti della contrattazione ha lo scopo di garantire alla parte contraente la verifica della piena applicazione del Contratto Integrativo di Istituto sottoscritto.
2. Il Dirigente Scolastico rendiconta annualmente in modo analitico tutti i compensi del salario accessorio liquidati ad ogni singolo lavoratore (Docente ed A.T.A.) sia dai fondi contrattuali che non contrattuali.
3. La comunicazione alla R.S.U. ed alle OO.SS. provinciali di tutti i prospetti analitici indicanti le attività, gli impegni orari e gli importi liquidati ai singoli lavoratori oggetto della presente contrattazione, in quanto previsti da precise norme contrattuali in materia di lavoro, **non costituisce violazione della riservatezza, purché sia rispettato l'obbligo di non divulgazione e pubblicizzazione dei documenti forniti**, come ribadito anche dalla recente giustizia amministrativa (Sentenza del C.d.S. n. 4417/2018 - Reg. Prov. Coll. N. 8649/2017 - Reg. Ric. Del 20/07/2018).
4. Per nessun motivo le parti che hanno sottoscritto il Contratto di Istituto, destinatarie della comunicazione degli esiti della Contrattazione, possono diffondere o comunicare a soggetti esterni o utilizzare in qualunque modo e forma i dati personali dei singoli lavoratori di cui sono a conoscenza, acquisiti esclusivamente per la funzione propria in quanto soggetto negoziale.


Letto, approvato e sottoscritto


PARTE PUBBLICA


Il Dirigente pro-tempore Prof.ssa Lucia Antonia Pacini.....


PARTE SINDACALE

RSU:

Sig.ra Cosima Bonito.....

Sig.ra Maria Angela Francesca Calella.....

Sig.ra Alessandra Fulco.....

Sig.ra Eleonora Evelin Gagliani.....

Handwritten notes on the right margin:
Bando Comune Anzi (745) Direzione IFF
Gagliani Fulco
Calella

I Rappresentanti dei Sindacati Scuola Territoriali:

FLC CG LSCUOLA.....

C SL SCUOLA

UIL SCUOLA *Fabruca Sebuc'*.....

GILDA/UNAMS

SNALS

ANIEF *le Ci (TAS)*.....

*Espresso il
Bontà Casua
S.E. (TAS)
Dell'azienda Affiliata*